

Statuto dell'Associazione HR Ticino Affiliata a HR Swiss

Art. 1. Nome e sede

Sulla base dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC) è costituita l'associazione denominata "Associazione HR Ticino" con sede presso il domicilio del/della Presidente o del/della Segretario/a dell'Associazione.

Art. 2. Finalità

L'Associazione HR Ticino è apolitica e aconfessionale.

Il suo scopo principale è di consentire ai soci la costruzione di un network professionale solido e utile alla crescita della propria professionalità, organizzando eventi di sviluppo e formazione.

Art. 3. Mezzi e quote sociali

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione dispone:

- della quota sociale annua che i soci sono tenuti a versare. La quota è fissata dall'Assemblea Generale (cfr. art. 9 del presente Statuto),
- dei ricavi ottenuti dall'organizzazione di formazioni e/o eventi,
- di eventuali sponsorizzazioni e/o partenariati.

Art. 4. Soci

L'Associazione HR Ticino si compone di soci attivi, soci onorari e membri di Comitato onorari.

I **soci attivi** sono:

- **Persone fisiche**, attive in Ticino e nel Moesano, che svolgono funzioni o che hanno svolto funzioni nell'ambito delle risorse umane.
- **Persone giuridiche** (società, enti, associazioni, ecc.), attive in Ticino e nel Moesano, rappresentate da una o più persone attive nel settore del personale.

I **soci onorari** sono persone fisiche che si sono rese particolarmente meritevoli nella loro attività in favore dell'Associazione HR Ticino.

I **membri di Comitato onorari** sono coloro che si sono resi particolarmente meritevoli nella loro attività in favore dell'Associazione HR Ticino in qualità di Membri di Comitato per un periodo di almeno 7 anni. I Membri di Comitato onorari possono partecipare facoltativamente alle riunioni di Comitato con ruolo consultivo e senza diritto di voto. Essi non possono essere eletti a cariche operative.

Art. 5. Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene tramite la sottoscrizione della quota sociale annua. Il non pagamento/rinnovo della quota sociale comporta l'esclusione quale socio attivo.

Art. 6. Cessazione dell'appartenenza

Il mancato pagamento/rinnovo della quota sociale comporta la cessazione dell'appartenenza quale socio attivo.

L'appartenenza cessa anche:

- nel caso di persone fisiche mediante dimissione, esclusione o decesso,
- nel caso di persone giuridiche mediante dimissione, esclusione o scioglimento.

Art. 7. Dimissioni ed esclusione

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, in forma scritta indirizzata al Segretariato, con il preavviso di cui all'art. 70 cpv. 2 CC.

Un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento senza fornire un motivo. L'Assemblea Generale delibera in merito all'esclusione su proposta del Comitato.

In caso di dimissioni o esclusione le quote sociali versate nell'anno civile non vengono rimborsate.

Art. 8. Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio di Revisione

Art 9. L'Assemblea Generale

L'organo supremo dell'Associazione è l'Assemblea Generale dei soci.

L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo annualmente e viene convocata in via ordinaria per iscritto, via posta o via e-mail, dal Comitato con il preavviso di un mese allegando l'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale può essere organizzata in via straordinaria:

- su richiesta del Comitato
- su decisione dell'Assemblea Generale
- su richiesta di un quinto dei membri.

L'Assemblea Generale straordinaria viene convocata per iscritto con il preavviso di un mese allegando l'ordine del giorno. Al posto di un'Assemblea Generale straordinaria, potrà essere indetta una votazione per corrispondenza, che avverrà sotto il controllo dei revisori in carica.

Le proposte dei soci inerenti l'ordine del giorno delle Assemblee ordinarie o straordinarie vanno inoltrate per iscritto, via posta o via e-mail, al Comitato almeno 15 giorni prima della data prevista.

Al termine di ogni Assemblea Generale viene redatto un verbale.

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti inalienabili:

- a) elezione o revoca dei membri di Comitato
- b) elezione o revoca del/della Presidente del Comitato
- c) elezione o revoca dell'Ufficio di revisione
- d) elaborazione e modifica degli statuti
- e) approvazione del rapporto annuale e dei conti sulla base del rapporto dei revisori
- f) determinazione delle quote
- g) decisione di affiliazione con altre istituzioni, enti o associazioni
- h) nomina o revoca dei soci onorari e dei membri di Comitato onorari
- i) nomina dei revisori
- j) esclusione di soci su proposta del Comitato
- k) decisione di scioglimento dell'Associazione.

In seno all'Assemblea Generale ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto a un solo voto; le decisioni vengono prese con una semplice maggioranza dei voti dei soci presenti. Il voto si svolge per alzata di mano e non è possibile votare per procura. In caso di parità la votazione viene ripetuta una volta. In caso di ulteriore parità, il voto del/della Presidente del Comitato è decisivo.

Art. 10. Il Comitato

Il Comitato cura gli interessi dell'Associazione, la rappresenta all'esterno e ne gestisce le attività.

Il Comitato è composto da un/una Presidente e di un numero di Membri compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 10 (compreso il/la Presidente). I Membri di comitato devono provenire preferibilmente da settori/attività economiche diversificate.

Il/La Presidente e i Membri di Comitato, nel loro ruolo, operano esclusivamente negli interessi dell'Associazione.

Il Comitato elegge al suo interno un/una Cassiere/a e un/una Vice-Presidente, il quale fa le veci del Presidente in sua assenza e lo/la aiuta nell'adempimento delle sue mansioni.

Il Comitato può decidere di costituire un Segretariato direttamente subordinato al/alla Presidente al quale assegnare anche il compito di Cassiere/a dell'Associazione.

Il/La Presidente e i Membri di Comitato restano in carica due anni e sono rieleggibili; viene richiesta la partecipazione ad almeno il 50% delle riunioni.

Il Comitato si riunisce un minimo di 4 volte l'anno e decide in merito a tutte le questioni inerenti l'Associazione purché non rientrino nelle competenze dell'Assemblea Generale.

I compiti del Comitato sono:

- a) definire, pianificare e svolgere il programma delle attività;
- b) definire la ripartizione dei compiti e l'organizzazione del Segretariato;
- c) definire la collaborazione con altre associazioni e/o organizzazioni;
- d) definire e incaricare eventuali gruppi di lavoro direttamente subordinati al Comitato;
- e) promuovere l'Associazione sul territorio;
- f) redigere direttive per chiarire e facilitare l'attività dell'Associazione;
- g) proporre all'Assemblea Generale candidati quali Membri di Comitato e Presidente;
- h) proporre all'Assemblea Generale la revoca di Membri di Comitato o del/della Presidente;
- i) proporre l'adeguamento delle quote sociali all'Assemblea Generale;
- j) proporre all'Assemblea Generale candidati revisori;
- k) proporre all'Assemblea Generale la nomina o revoca di soci onorari o Membri di Comitato onorari;
- l) proporre all'Assemblea Generale l'esclusione di soci attivi;
- m) decidere e assegnare eventuali borse di studio.

Art. 11. Revisori

L'Assemblea Generale nomina due revisori dei conti per un mandato di due anni rinnovabile, i quali controllano la contabilità ed eseguono almeno una volta all'anno un controllo casuale.

Art. 12. Firma

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due da parte del/della Presidente, del/della Vice-Presidente e del/della Cassiere/a.

Art. 13 Responsabilità

Per i debiti dell'Associazione risponde solo il patrimonio dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale dei soci, del/della Presidente, del/della Vice-Presidente, del/della Cassiera e dei Membri di Comitato.

Art. 14. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento può in ogni tempo essere pronunciato esclusivamente da una Assemblea Generale straordinaria convocata unicamente per trattare questo argomento.

Con lo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'Associazione va a un'istituzione che persegue la stessa o una simile finalità.

Art. 15. Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore in data 01.02.2018 con l'approvazione dell'Assemblea Generale.

Pertanto esso sostituisce lo statuto di inizio attività della SGP (Associazione costituita il 19 ottobre 1973) e le sue successive modifiche, tutte decise dall'Assemblea Generale ordinaria in data 01.12.1978, 19.11.1982, 27.01.1999, 12.02.2008 e 01.02.2012.

Per quanto non contemplato dal presente Statuto dell'Associazione HR Ticino, fanno stato le disposizioni legali svizzere.